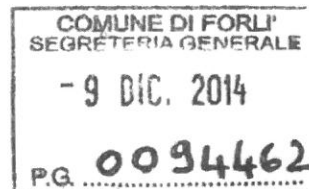


9.12.2014 Trasmissione copia:
- Segreteria C.C.
- " CAPIGRUPPO MAGGIORANZA
" MINORANZA



COMUNE DI FORLÌ



2.3

Presidente
C.C.

Forlì 9 dicembre 2014

Al Dott. Paolo Ragazzini
Presidente Consiglio Comunale Forlì

Oggetto: Rotazione capogruppo Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Con la presente, noi sottoscritti Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle, a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare, come da art. 52 comma 5 del Testo unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi (Codice I), siamo a comunicare la variazione del capogruppo, con l'intenzione di attuare una rotazione del ruolo ogni 6 mesi, prendendo come data di partenza quella del primo consiglio comunale del 16/6/2014: nominiamo pertanto Daniele Vergini a decorrere dal 16/12/2014, Simone Benini a decorrere dal 16/6/2015, nuovamente Daniele Avolio dal 16/12/2015, e così via.

Cordiali saluti

Daniele Vergini

Simone Benini



MINUTA



COMUNE DI FORLÌ

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE



2.3

Preside
C.C.

Forlì, 17 dicembre 2014

Ai Consiglieri M5S
Simone Benini
Daniele Vergini
Daniele Avolio

Sede

Oggetto: Richiesta rotazione capogruppo M5S in corso di mandato.

In riferimento alla richiesta presentata in data 9 dicembre 2014, P.G. 0094462/2014, con la quale si comunicava la variazione del Capogruppo del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle a partire dal 16 dicembre 2014 con l'intenzione di voler attuare successivamente la rotazione con scadenza semestrale, si trasmette il parere del Segretario Generale Reggente. Alla luce di ciò la richiesta non può considerarsi accolta e, di conseguenza, il M5S sarà rappresentato dal Cons. Daniele Avolio a partire dalla Conferenza Capigruppo del 23 dicembre 2014.
A disposizione comunque per eventuali chiarimenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Paolo Ragazzini



Forlì, 15 dicembre 2014

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Paolo Ragazzini

Oggetto: designazione di nuovo capogruppo in corso di mandato - Legittimità - Art. 52 del regolamento del Consiglio - Parere.

La questione posta dai Consiglieri Vergini e Benini, con lettera al Presidente del Consiglio Comunale Ragazzini in data 9 dicembre u.s., non è priva di interesse, non tanto sotto il profilo giuridico, quanto piuttosto sotto quello politico, come meglio spiegherò in seguito.

I due consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno manifestato la volontà di sostituire il proprio capogruppo (Daniele Avolio), o meglio di istituire un'alternanza della carica, e ne informano il Presidente del Consiglio.

Quest'ultimo, dopo averne a sua volta informato la Conferenza dei Capigruppo nella stessa giornata del 9 dicembre, e dopo aver preso atto dell'interpretazione data dalla stessa Conferenza seduta stante, a fronte dell'interpretazione divergente proposta dai Consiglieri Benini e Vergini dell'art. 52, comma 5, del Regolamento del Consiglio, chiede al Segretario Generale di esprimersi nel merito della questione, e cioè di interpretare se la suddetta norma (art. 52, c. 5) consenta o meno la sostituzione del capogruppo consiliare anche in corso di mandato, o comunque se consenta una forma di copertura a rotazione della carica di capogruppo.

Il Codice I (Testo Unificato per il funzionamento degli Organi) disciplina la costituzione e l'attività dei gruppi consiliari all'art. 52.

In particolare il comma 4 del suddetto art. 52, stabilisce che *"ogni gruppo consiliare nomina il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio"*.

Di seguito vengono stabiliti i casi di incompatibilità.

Ai fini della questione ha molta maggiore rilevanza il comma 5 dell'art. 52, il quale disciplina altra e differente fattispecie. Tale norma, infatti, stabilisce che *"in caso di mancata designazione da parte dei consiglieri facenti parte del gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto"* [viene quindi stabilito un termine per l'esercizio del potere di nomina, termine che si deduce essere perentorio dal fatto che, dopo la sua scadenza, esso si intende consumato e non può più essere esercitato, infatti spirato tale termine] *"riveste la carica di capogruppo il consigliere comunale che nell'ambito del gruppo ha ottenuto, a seguito di elezioni, il maggior numero di suffragi e, in caso di parità, il più anziano di età"*.

Il comma 5 (questa prima parte del comma 5, corrispondente al primo periodo), dunque, disciplina il caso di inerzia da parte dei componenti dei gruppi.

Costoro hanno a propria disposizione per nominare il capogruppo tutto il lasso di tempo che intercorre dalla loro proclamazione a consiglieri comunali (28 maggio), fino alle ore 24 del giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto (15 giugno 2014).

Scaduto tale termine il potere di nomina è esaurito e non è più nella disponibilità dei gruppi che non vi abbiano provveduto nei termini.

Giunti a questo punto, si può confermare quanto sopra anticipato. Il regolamento delinea due fattispecie diverse, distinguendo nettamente il caso in cui il gruppo abbia esercitato il potere di nomina del capo, dal caso in cui tale potere sia spirato per inerzia del gruppo stesso.

Nel primo caso la carica di capogruppo non è a tempo determinato, non essendo indicato un termine di cessazione della carica, e pertanto si deve intendere che la sua durata corrisponda a quella del mandato.

Non essendo previsti casi di cessazione anticipata, l'eventuale decadenza dalla carica deve essere ricondotta a cause deducibili dai principi e dalle norme generali, e comunque non alla volontà del gruppo, che invece è tipica della seconda fattispecie.

Possiamo quindi ipotizzare che la cessazione possa verificarsi per:

- dimissioni del capogruppo;
- fuoriuscita dal gruppo e adesione al gruppo misto o a qualunque altro gruppo esistente;
- cessazione dalla carica di consigliere comunale per qualunque causa, la quale comporterebbe di per sé la cessazione dalla carica di capogruppo;
- espulsione dal partito [anche se di per sé la cosa appare dubbia, nel senso che l'espulsione dal partito (o movimento che sia) non comporta di per sé la cessazione dalla carica di consigliere comunale. D'altra parte è difficile pensare a un capogruppo che non sia più membro del gruppo o rappresentativo della lista in cui è stato eletto];
- altro (?).

Dunque, nella fattispecie sin qui esaminata (avvenuto esercizio del potere di nomina da parte del gruppo, mediante esplicita designazione del capogruppo), non si può dar luogo alla designazione di un nuovo capogruppo, a meno che colui che è stato designato originariamente non sia venuto meno per una delle cause sopra elencate.

Al contrario, nella seconda fattispecie (inerzia del gruppo e nomina d'ufficio), il citato comma 5, ultimo periodo, prevede che la *"designazione potrà essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare"*.

Fin qui tutto è chiaro. Per rispondere al quesito posto, è ora necessario comprendere in quale delle due fattispecie sopra indicate si verta, cioè se siamo nella prima (avvenuta designazione nei termini del capogruppo), ovvero nella seconda fattispecie (inerzia del gruppo e conseguente nomina d'ufficio).

Cosa è avvenuto di fatto? Come si evince dalla lettura del verbale della prima Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 15 del 16 giugno 2014 (data della prima riunione del Consiglio neoeletto), dopo la scadenza del termine per esercitare il potere di nomina del capogruppo, solo il PD e FI hanno provveduto a designare il

proprio capogruppo. Per tutti gli altri, non essendo pervenuta alcuna designazione si è provveduto d'ufficio convocando:

- a) per i gruppi composti da un unico consigliere questi stesso;
- b) per gli altri gruppi il candidato alla carica di sindaco non risultato eletto.

Nel caso in esame, dunque, non avendo il gruppo del Movimento 5 Stelle indicato nei termini un capogruppo designato, ci troviamo nella seconda fattispecie, quella in cui, anche in corso di mandato, il gruppo può promuovere la sostituzione del proprio capogruppo. Resta da stabilire a quali condizioni, con quali eventuali vincoli e con quali modalità.

Il gruppo consiliare che non abbia esercitato il potere di nominare il proprio capogruppo, può, a termini di regolamento, designare un altro capogruppo *"a seguito di elezione concordata"*.

Cosa significa elezione *"concordata"*? E' ovvio ed esplicito che, trattandosi di elezione, l'attore, il soggetto che deve attivarsi, sia il gruppo consiliare. Non essendo previsto un particolare quorum, né tanto meno l'unanimità, è evidente che risulterà eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Resta il problema del termine *"concordata"*, termine alquanto inusuale in un'assemblea elettiva nell'ambito della quale le decisioni vengono assunte a maggioranza di voti e non *"concordate"* (almeno formalmente!).

Ritengo che in tale contesto, il termine *"concordata"* non possa avere altro significato che *"con l'assenso dell'interessato"*, cioè con lo spontaneo farsi da parte del capogruppo in carica che rinuncia al proprio ruolo, ad es. dimettendosi o formalmente, oppure anche comunicando egli stesso alla presidenza del Consiglio Comunale la propria sostituzione con altro consigliere del gruppo. Tale tesi si fonda essenzialmente su due ordini di ragioni:

- a) anche in questa seconda fattispecie non è previsto un termine di durata in carica, se non quello ovvio ed implicito della durata del mandato consiliare. Diverso sarebbe stato se la norma, anziché rinviare ad un'"elezione concordata", avesse conferito al gruppo consiliare, *sic et simpliciter*, il potere di designare o eleggere un nuovo capogruppo;
- b) in materia elettorale, anche all'interno dei corpi rappresentativi, si verte in materia di veri e propri diritti soggettivi, cosicché non è ipotizzabile la cessazione dalla carica se non per una causa prevista dall'ordinamento.

In tal modo le due fattispecie, pur restando logicamente distinte, vengono di fatto a convergere, sino a coincidere praticamente in un'unica fattispecie.

In entrambi i casi, infatti, il capogruppo designato (dal gruppo stesso o d'ufficio) non è sostituibile se non concordando con lui stesso il suo farsi da parte.

Per questo motivo dicevo all'esordio che la questione riveste piuttosto un rilievo politico, che non giuridico. Sotto il profilo giuridico la questione è chiara e non richiede particolare esercizio ermeneutico.

Dal punto di vista politico, viceversa, il regolamento così com'è allo stato attuale non consente al gruppo consiliare di sfiduciare il proprio capogruppo o, comunque, di sostituirlo. Si può convenire col fatto che ciò costituisca una limitazione irragionevole dell'autonomia del gruppo consiliare, ma questo sarebbe un giudizio politico, non un parere giuridico.

Naturalmente, il Consiglio comunale, ove lo ritenesse, potrebbe modificare il regolamento, prevedendo esplicitamente la possibilità di sfiduciare o di sostituire il capogruppo, senza rinviare ad un'elezione "*concordata*". Ma qui si entra in quel terreno politico, come per l'appunto si diceva, sulla soglia del quale il Segretario si ferma e non deve addentrarsi.

Quanto appena esposto è, invece, il parere dello scrivente, meditato e argomentato.

Aggiungo, infine, che nulla esclude, peraltro, il ricorso all'interpretazione autentica. Trattandosi di norma stabilita dal Consiglio Comunale, il medesimo organo potrebbe stabilire con deliberazione formale che cosa si voleva effettivamente dire, qual era il reale significato giuridico della norma in esame.

Preciso però che non vedo ragioni per ricorrere all'interpretazione autentica di una norma che a mio avviso è di chiara e non ardua interpretazione.

Il Segretario Generale Reggente
(dott. Alessandro La Forgia)

